



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Alessandro Nastri Presidente
- dott. Francesco Angelini Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata depositata da "[REDACTED]"
 "[REDACTED]" SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" "[REDACTED]" con
 sede in "[REDACTED]", rappresentata e difesa dall'avv. "[REDACTED]"
 "[REDACTED]" del Foro di Terni;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 18.03.2024;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali della società ricorrente (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Montecastrilli (TR), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona del dott.
dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII, il Tribunale può
dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli
artt. 268 e 269 CCII;

considerato che, a norma dell'art. 65, co. 1, CCII, possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del titolo V, capo IX (dedicate, appunto, alla procedura di

liquidazione controllata) i debitori di cui all'articolo 2, co. 1, lettera c), CCII, norma che, a sua volta, definisce il "sovraindebitamento" come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;

premesso che, anche alla luce dell'ammissione della stessa ricorrente a riguardo, a seguito della crisi pandemica da Covid-19, questa è entrata in uno stato di crisi o insolvenza, in ragione delle difficoltà riscontrate nel far fronte alle obbligazioni assunte (passivo attuale pari ad € 5.171.843,53, a fronte di un attivo stimato in € 2.208.320,39);

evidenziato, d'altro canto, che la ricorrente, per sua stessa ammissione, oltre che alla luce di quanto risulta dalla visura storica aggiornata estratta dal registro delle imprese (all. 4 alla relazione) è qualificabile come società cooperativa agricola (circostanza accertata, peraltro, da questo Tribunale con decreto del 05.02.2024 nel procedimento avente n. R.P.U. 63 -1/2023 – come ricordato dal Gestore alla p. 3 della propria relazione);

considerato, in particolare, che la società debitrice ha dedotto e documentato di aver svolto negli ultimi anni attività connesse ad attività agricole (in particolare le attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, come spaccio aziendale in qualità di azienda agricola, di carni fresche e stagionate) con apporto prevalente dai propri soci in qualità di allevatori, principalmente di suini (v. anche bilanci degli ultimi tre esercizi, sub. all. 9);

ritenuto, pertanto, che, anche alla luce delle deduzioni della ricorrente, può dirsi che la stessa presenti tutti i requisiti per essere qualificata come società cooperativa agricola che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, co. 1, lettera c), CCII; 2, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001 e 2135 c.c., deve ritenersi sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale (v. Cass. 831/2018, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Gela 7 luglio 2023, App. Salerno 17 aprile 2019 e Trib. Matera 18 febbraio 2019);

considerato che il Gestore ha precisato, a riguardo, che *"a parere dello scrivente, lo status di impresa agricola permette alla ricorrente di accedere alla procedura di liquidazione controllata a prescindere la sua natura giuridica di cooperativa"* (v. p. 4 della relazione);

ritenuto di non poter condividere detta conclusione, dovendosi, piuttosto, escludere che le cooperative non assoggettabili a liquidazione giudiziale possano accedere alla procedura di liquidazione controllata;

considerato, in primo luogo, che l'art. 2, co. 1, lettera c), CCII, sia pur menzionando specificamente l' "imprenditore agricolo", contiene una clausola di chiusura comprensiva di *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;

ritenuto, pertanto, che il tenore letterale della disposizione definitiva della situazione di “sovraindebitamento” permette di attribuirle carattere residuale ossia di circoscriverne il rilievo (ai fini dell’accesso alle procedure di cui all’art. 65, co. 1, CCII) ai soli soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non risultino già assoggettabili per legge ad altra procedura liquidatoria;

evidenziato che per le società cooperative agricole, al pari delle altre società cooperative sottoposte al sistema di vigilanza governativo delineato dal d.lgs. n. 220 del 2002, vale quanto previsto dall’art. 2545-terdecies c.c., a mente del quale *“in caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa”*, con la precisazione per cui *“le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”*;

ritenuto che, parimenti, deponga nel senso di un rapporto di alternatività esclusiva tra liquidazione coatta e liquidazione giudiziale il secondo comma dell’art. 295 CCII, laddove prevede che *“quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura della liquidazione giudiziale”*;

ritenuto, pertanto, che la regolamentazione dell’insolvenza delle società cooperative che svolgano anche attività commerciale può muoversi unicamente sul binario “liquidazione giudiziale – liquidazione coatta amministrativa” e, al contempo, qualora la sottoposizione alla prima debba escludersi per carenza dei presupposti di legge (nel caso di specie, la natura agricola, e non commerciale, dell’attività esercitata) la disciplina dell’insolvenza è rimessa unicamente alla procedura amministrativa della liquidazione coatta, salva, in ogni caso, la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale competente ai sensi degli artt. 297, co. 1, e 298, co. 1, CCII;

considerato, in particolare, che l’art. 297, co. 1, CCII prevede espressamente che *“salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza”*, il che implica che il Tribunale, in casi assimilabili a quelli in esame, possa dichiarare unicamente lo stato di insolvenza della cooperativa, sempre che risulti oggetto di specifica domanda (essendogli preclusa, al contrario, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, previo accertamento dello stato di “sovraindebitamento” della cooperativa agricola);

ritenuto, ciò posto, che vi siano, anche e soprattutto, ragioni sistematiche per escludere che le società cooperative agricole possano accedere alla procedura di liquidazione controllata;

premesso che la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale *“relativa a imprese che, pur operando nell’ambito del diritto privato, attengono a particolari settori economici, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o che sono in rapporto di complementarità teleologico-organizzativa con la pubblica amministrazione”* (v. Corte Cost. 93/2022, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.

202, co. 1, l.f, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 45 Cost., dal Tribunale di Udine, evidenziando anche che il richiamo ai meccanismi di composizione e liquidazione previsti dalla legge n. 3 del 2012, evocata dal giudice rimettente per evidenziare la disparità di trattamento per le cooperative “minori”, al quale sembrava precluso l’accesso alla liquidazione del patrimonio, era improprio, in quanto postulava *“che l’insolvenza di un’impresa di economia sociale – qual è la società cooperativa – possa essere equiparata, su basi strettamente economico-patrimoniali, all’insolvenza di un mero debitore civile”*, quando invece *“la tutela rafforzata del ceto creditorio e dell’ordine pubblico economico connessa all’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della società cooperativa può agevolmente ricondursi agli «opportuni controlli» raccomandati dall’art. 45 Cost., in base ad un non irragionevole bilanciamento legislativo tra mezzi di promozione e istanze di vigilanza”*);

considerato, sotto ulteriore versante, che, in materia di liquidazione controllata, l’art. 274, co. 2, CCII, nella sua attuale formulazione, limita chiaramente le azioni del liquidatore *“dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori”* a quelle previste dal *“codice civile”*, con esclusione, dunque, delle azioni revocatorie esperibili dal curatore nella liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 163 ss. CCII;

evidenziato, invece, che l’art. 299, co. 1, in materia di liquidazione coatta amministrativa, prevede che, una volta accertato lo stato di insolvenza, sono applicabili, alla società in liquidazione coatta amministrativa, nonché nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, *“le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV”*, che include proprio le azioni declaratorie di inefficacia e le azioni revocatorie di cui agli artt. 163 ss. CCII;

ritenuto, allora, che sussistano altresì ragioni di opportunità per escludere l’assoggettabilità delle società cooperative agricole alla liquidazione controllata, atteso che ciò avrebbe quale ulteriore effetto quello di precludere ai suoi creditori di beneficiare degli effetti recuperatori derivanti dalle specifiche azioni di inefficacia e revocatorie, esperibili, invece, dal commissario liquidatore a seguito della dichiarazione di insolvenza della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa;

visti gli artt. 2, co. 1, lettera c), 65, co. 1, 268 e 295 ss. CCII,

dichiara

inammissibile il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata depositato dalla “[redacted]
[redacted] SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA” [redacted]

Così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2024.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)